



Alessandro Degan
Notaio

31015 Conegliano (TV)
Via V. Alfieri 1

Repertorio N. 231538 Raccolta N. 7153
COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di settembre.

(11 Settembre 2013)

In Conegliano, nel mio studio in Via V. Alfieri n. 1, davanti a me, Alessandro Degan, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Treviso, residente in Conegliano, sono comparsi i signori:

- PERUZZETTO PAOLO, nato a Treviso il 3 dicembre 1980, domiciliato per il presente atto presso la sede della società di cui appresso;

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

- **"SVM Securitisation Vehicles Management S.r.l."**, in breve "SVM S.r.l.", società a responsabilità limitata con unico socio, costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), società iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03546650262, numero altresì corrispondente al codice fiscale ed alla partita I.V.A. (unico socio la fondazione Stichting Cima, con sede in Amsterdam);

munito dei necessari poteri in forza di quanto previsto dal vigente statuto sociale;

- **PERIN ANDREA**, nato a Majano (UD) il giorno 3 marzo 1957 e domiciliato a Conegliano (TV) in via V. Alfieri n. 1, codice fiscale PRN NDR 57C03 E833M, cittadino italiano;

comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparso signor PERUZZETTO PAOLO, nella veste sopra indicata, dichiara quindi quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita dalla società "SVM Securitisation Vehicles Management S.r.l.", con sede in Conegliano, come sopra rappresentata, una Società a responsabilità limitata unipersonale denominata "SPV Covered Bond 4 S.r.l.". Unico socio è la sopra identificata società "SVM Securitisation Vehicles Management S.r.l."

ARTICOLO 2

La società ha sede in Comune di Conegliano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione che verrà eseguita presso il Registro delle Imprese competente, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

ARTICOLO 3

Registrato a Conegliano
il 12/09/2013
n.3718 Serie 1T
Esatti euro 324,00

La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacento.

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto esclusivo, l'acquisto a titolo oneroso da banche, nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni di emissione sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione, di:

(i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco;

(ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco;

(iii) titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura;

(iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina;

mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre banche.

La Società svolgerà le attività sopra indicate secondo i termini, le modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile alle emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.

In conformità alle predette disposizioni di legge, i crediti e i titoli acquistati dalla Società e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed emesse nel contesto delle operazioni di emissione cui la Società partecipi, a beneficio dei quali la Società abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti ai sensi del comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999.

I crediti ed i titoli acquistati dalla Società nell'am-

bito di ciascuna operazione o programma di emissione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al periodo precedente.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dalle relative disposizioni attuative, la Società può, inoltre, compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e per il buon fine delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nonché, nei casi in cui ciò sia consentito dalla Legge 130/99 e relative disposizioni di attuazione, e con le modalità e nei limiti ivi previsti, compiere operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati ai sensi del presente statuto e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite (emesse nel contesto di tali operazioni di emissione) e per il pagamento dei costi dell'operazione.

Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nel rispetto delle previsioni della Legge 130/99 e delle relative disposizioni di attuazione, la Società potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresì ogni altra attività consentita dall'art. 7-bis della Legge 130/1999 e delle relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene interamente assunto e sottoscritto in denaro dall'unico socio costituente. In considerazione delle immediate spese che la società dovrà sostenere per iniziare la sua attività, il socio costituente dichiara di aver altresì stabilito un sovrapprezzo complessivo di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), sovrapprezzo che, quindi, viene anch'esso assunto per l'intero dall'unico socio costituente.

ARTICOLO 6

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemilatredici.

ARTICOLO 7

Le altre norme relative al funzionamento della società sono contenute nello Statuto Sociale composto di 22 (ventidue) articoli che, da me illustrato ai componententi

che dichiarano di ben conoscerlo, poichè esattamente definito nei suoi contenuti nei giorni precedenti ad oggi, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 8

Fino a nuova determinazione dei soci, la Società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che resterà in carica a tempo indeterminato, e lo stesso viene nominato nella persona del comparso signor PERIN ANDREA, sopra identificato.

L'Amministratore, come sopra nominato e presente, accetta la carica e chiede ai sensi dell'art. 2383, quarto comma del codice civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme di legge. Delega inoltre me Notaio all'espletamento della pratica presso il competente Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo, come sopra nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, spetta all'Amministratore Unico.

ARTICOLO 9

Il signor PERUZZETTO PAOLO dà atto che l'intero capitale sociale, come sopra sottoscritto, nonchè l'intero sovrapprezzo di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), sono già stati versati al qui nominato e comparso suo Amministratore Unico, signor PERIN ANDREA il quale, di tale versamento, dà quindi conferma. I componenti danno inoltre atto ed attestano che il suddetto versamento è stato effettuato mediante assegno circolare non trasferibile n. 706 6066746226-08 dell'importo di euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) emesso, in data 11 settembre 2013 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Conegliano AG. 1, all'ordine della qui costituita società in persona del suo Amministratore Unico A. Perin.

ARTICOLO 10

Il nominato Organo Amministrativo provvederà a curare tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società.

ARTICOLO 11

Ai soli fini di quanto previsto dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, i componenti dichiarano che l'esatto indirizzo del luogo ove è

posta la sede sociale è: Conegliano (Treviso), via V. Alfieri n. 1.

ARTICOLO 12

Le imposte e le spese inerenti e conseguenti al presente atto costitutivo, che si indicano ammontare approssimativamente ad Euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero), sono a carico della Società.

I comparenti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali resa da me notaio ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e mi dispensano espressamente dalla lettura dell'allegato Statuto.

Io Notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo approvano. L'atto presente, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di due fogli di cui si occupano quattro facciate intere e fin qui della presente. Sottoscritto alle ore 11 e 55 minuti.

F.TO: PAOLO PERUZZETTO

F.TO: ANDREA PERIN

F.TO: ALESSANDRO DEGAN (L.S.)

ALLEGATO A - REPERTORIO N. 231538 RACCOLTA N. 7153

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1)

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "SPV Covered Bond 4 S.r.l.".

Art. 2)

La Società ha sede in comune di Conegliano (Treviso). Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3)

La Società ha per oggetto esclusivo, l'acquisto a titolo oneroso da banche, nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni di emissione sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione, di:

(i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco;

(ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco;

(iii) titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura;

(iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina; mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre banche.

La Società svolgerà le attività sopra indicate secondo i termini, le modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile alle emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.

In conformità alle predette disposizioni di legge, i crediti e i titoli acquistati dalla Società e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed emesse nel contesto delle operazioni di emissione cui la Società par-

tecipi, a beneficio dei quali la Società abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti ai sensi del comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999.

I crediti ed i titoli acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione o programma di emissione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al periodo precedente.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dalle relative disposizioni attuative, la Società può, inoltre, compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e per il buon fine delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nonché, nei casi in cui ciò sia consentito dalla Legge 130/99 e relative disposizioni di attuazione, e con le modalità e nei limiti ivi previsti, compiere operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati ai sensi del presente statuto e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite (emesse nel contesto di tali operazioni di emissione) e per il pagamento dei costi dell'operazione.

Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nel rispetto delle previsioni della Legge 130/99 e delle relative disposizioni di attuazione, la Società potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresì ogni altra attività consentita dall'art. 7-bis della Legge 130/1999 e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 4)

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e la durata potrà essere prorogata ai sensi di legge.

TITOLO II **CAPITALE - QUOTE**

Art. 5)

Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila

virgola zero zero).

Art. 6)

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

Art. 7)

Fatta in ogni caso salva la natura esclusiva dell'oggetto sociale contenuto nel precedente articolo 3 (tre), e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di raccolta del risparmio, la Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

Art. 8)

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. Le quote di partecipazione sociale possono essere liberamente trasferite tra i Soci. Nel caso di Soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente.

Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il Socio che intenda alienare a terzi non Soci la propria quota di partecipazione al capitale sociale o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli al-

tri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio risultante dal libro Soci) lettera raccomandata A.R., da spediti in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicati il valore nominale della quota che si intende alienare, l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può esser esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo.

La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il Socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Art. 9)

I Soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Art. 10)

Le decisioni dei soci devono sempre essere adottate me-

diante deliberazione assembleare.

L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede Sociale purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata spediti ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro Soci. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (e degli eventuali luoghi audio/video collegati) e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovute essere trattate nella prima convocazione.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo, consegnato con raccomandata a mano, sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipino l'intero capitale Sociale e tutti gli amministratori e componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 20 (venti) Soci.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea può esser tenuta in videoconferenza o in sola audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiocollegati o audiovideocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale Sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale Sociale presente o rappresentato.

In caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma

dell'articolo 2479 c.c. l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 11)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati con decisione dei Soci.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica per il periodo stabilito dai Soci, ovvero per un periodo di tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca in ogni tempo da parte dei Soci e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro temporanea sostituzione con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile per le società per azioni. Qualora cessi dall'ufficio, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, dovrà intendersi dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà prontamente essere convocata per la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Art. 12)

Agli Amministratori spetta un compenso nella misura stabilita dai Soci all'atto della loro nomina o successivamente.

Art. 13)

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci.

Art. 14)

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il vice-presidente se non già nominati dai Soci.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede Sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun Amministratore (e Componente dell'Organo

di Controllo se nominato) almeno cinque giorni prima della adunanza rispettivamente al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Le decisioni sulle materie di seguito elencate devono essere assunte in forma collegiale e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori in carica:

1) l'acquisto di crediti ipotecari e fondiari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione nonché ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi;

2) l'assunzione di finanziamenti volti a finanziare l'acquisto delle attività di cui al punto 1 che precede nell'ambito di operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite;

3) la cessione, l'alienazione e il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti e titoli di cui all'articolo 3 del presente statuto, e più in generale il compimento di atti di disposizione a qualsiasi titolo in relazione a tali crediti e titoli, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la costituzione sugli stessi di garanzie anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi, conformemente a quanto previsto nei contratti e negli accordi conclusi dalla Società nel contesto delle singole operazioni di emissione o dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui la Società partecipi;

4) la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 7-bis, comma primo, della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e ai sensi delle relative disposizioni attuative;

5) la determinazione dei criteri per l'integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato della Società, nonché per la sostituzione degli attivi idonei e/o degli eventuali attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato con altri attivi idonei;

6) la stipulazione di contratti derivati con finalità

di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori;

7) la sottoscrizione, la modifica, l'integrazione, la rinnovazione e/o la risoluzione di qualsivoglia contratto, accordo, atto e documento, anche diverso da quelli di cui ai punti che precedono ma necessario od opportuno in relazione alle attività di cui ai punti precedenti e in generale per il buon fine delle singole operazioni di emissione o dei singoli programmi di emissione cui la Società partecipi;

8) la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse nel contesto di tali operazioni o programmi di emissione e per il pagamento dei costi della relativa operazione;

9) la nomina di un Comitato Esecutivo e/o di Amministratori Delegati e/o di Direttori Generali e l'attribuzione dei relativi poteri;

10) la nomina e la revoca di procuratori *ad negotia* della Società.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 15)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del codice civile.

Art. 16)

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Salva diversa

disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli.

L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO V

CONTROLLI

Art. 17)

La Società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del codice civile, un Organo di Controllo. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria. E' di competenza dei Soci stabilire, in sede di nomina, se l'Organo di Controllo avrà composizione monocratica o collegiale.

Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un organo collegiale, lo stesso sarà composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Ove nominato, ed anche quando la sua nomina non sia obbligatoria per legge, all'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni e spettano le competenze e i poteri previsti in tema di Collegio Sindacale dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

Nei casi in cui l'Organo di Controllo dovesse essere un organo collegiale, le sue riunioni potranno tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 14 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Fatti salvi i casi in cui la revisione legale dei conti debba, per legge, essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, all'Organo di Controllo, quando nominato e anche nel caso in cui la sua nomina non sia obbligatoria per legge, spetta l'esercizio della revisione legale dei conti.

Anche nel caso in cui non ne sussista l'obbligo di legge, i Soci, con decisione da assumersi in modo assembleare, potranno comunque nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale cui affidare la revisione legale dei conti. In tale ipotesi, al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale spetteranno le medesime competenze ed i medesimi poteri previsti dalla legge in tema di società per azioni e si applicheranno, in quanto compatibili, tutte le norme al riguardo previste dalle vigenti disposizioni di legge per quest'ultimo tipo di società.

La remunerazione spettante all'Organo di Controllo ovvero al soggetto e/o società incaricata della revisione legale dei conti deve essere determinata dai Soci al-

l'atto della nomina e/o del conferimento dell'incarico di revisione legale per l'intero periodo di durata del rispettivo ufficio e/o incarico.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 18)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 19)

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale oppure, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364, ultimo comma, Codice Civile, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura.

TITOLO VII

RECESSO

Art. 20)

Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il diritto di recesso spetta ai Soci nei soli casi previsti dalla legge.

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R. che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. La dichiarazione di recesso produce effetti dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale.

Le modalità di liquidazione della quota saranno quelle previste dalla legge, fermo restando che, ai fini del calcolo del valore della partecipazione ai sensi dell'articolo 2473, comma terzo, del codice civile, e ove consentito per legge, si intenderanno espressamente esclusi tutti i crediti e i diritti connessi vantati dalla Società nell'ambito di operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite e che ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della Legge 130/99 costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio sociale.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il Socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso disposto dall'art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 21)

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata o, in difetto di queste ultime e ove compatibili, in materia di società per azioni, nonché delle leggi speciali in materia di cartolarizzazione dei crediti.

F.TO: PAOLO PERUZZETTO

F.TO: ANDREA PERIN

F.TO: ALESSANDRO DEGAN (L.S.)

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del d.m. 22/2/2007 mediante modello unico informatico" "Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, e a quanto al medesimo allegato, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Conegliano, 12/09/2013